


Diritto degli Stati membri - Austria

 Izvorna jezična inačica ove stranice [de](#) nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Introduzione – Questa pagina contiene informazioni sull'ordinamento giuridico austriaco e una panoramica del diritto austriaco.

Fonti del diritto

Il diritto austriaco è principalmente un diritto scritto. Il diritto consuetudinario svolge un ruolo molto limitato. Il diritto giurisprudenziale degli organi giurisdizionali di massimo grado, nonostante fornisca importanti orientamenti per l'applicazione del diritto e rivesta una notevole importanza, non è formalmente riconosciuto come fonte del diritto.

Secondo il **diritto costituzionale austriaco**, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute costituiscono parte integrante del diritto federale, il che fa sì che i **trattati internazionali** siano recepiti nell'ordinamento giuridico austriaco (trasformazione generale e speciale). La posizione assunta dalla normativa dei trattati internazionali nell'ordinamento giuridico interno dipende dal suo contenuto.

Per essere approvati dal Consiglio nazionale (*Nationalrat*), i trattati internazionali che modificano o integrano la Costituzione necessitano dello stesso quorum richiesto per l'approvazione delle leggi costituzionali federali. Alle deliberazioni sui trattati internazionali che modificano o integrano una legge si applicano gli stessi requisiti richiesti per l'adozione dei disegni di legge.

In linea di principio, il Presidente austriaco stipula trattati internazionali su richiesta del governo federale o del ministro federale da esso autorizzato. La stipula di trattati politici internazionali che modificano o integrano la legislazione vigente necessita del previo consenso del Consiglio nazionale. Il Presidente può autorizzare il governo federale o suoi rappresentanti competenti a concludere determinate categorie di trattati internazionali che non hanno carattere politico né modificano o integrano la legislazione.

Ai sensi della Costituzione federale austriaca, nei **nove Länder federali**, accanto al diritto (costituzionale) federale vige il **diritto (costituzionale) del Land**. Il diritto costituzionale dei Länder non deve essere in contrasto con il diritto costituzionale federale ed è pertanto ad esso **subordinato**. In linea di massima, tuttavia, un simile rapporto gerarchico non sussiste tra le norme legislative federali e quelle dei Länder. Dal 1988 i Länder possono stipulare trattati internazionali nelle materie che rientrano nella loro competenza. Il governo federale, tuttavia, mantiene la supremazia negli affari esteri.

Tipi di atti normativi – Gerarchia delle fonti

Una norma costituzionale federale normalmente necessita dell'approvazione di una maggioranza dei due terzi dei voti nel Consiglio nazionale e della presenza di almeno la metà dei membri. La norma così creata, inoltre, deve essere espressamente designata come "legge costituzionale" o "norma costituzionale".

Per la valida approvazione delle disposizioni di legge federali nel Consiglio nazionale, invece, è richiesta la presenza di almeno un terzo dei membri e una maggioranza assoluta dei voti espressi.

1. Principi guida della Costituzione federale

I seguenti principi guida (principi fondamentali) della Costituzione federale austriaca rappresentano i pilastri dell'ordinamento giuridico austriaco:

- il principio democratico;
- il principio della separazione dei poteri;
- il principio dello Stato di diritto;
- il principio repubblicano;

- il principio dello Stato federale;
- il principio liberale.

Nel loro insieme, questi principi guida formano l'**ordinamento costituzionale fondamentale**.

La loro rilevanza costituzionale è estrema. Se un **emendamento della Costituzione federale** fa venir meno uno dei principi guida su cui si fonda la Costituzione o modifica in modo sostanziale il rapporto tra detti principi, la Costituzione si considera emendata nel suo insieme e **occorre indire un referendum**.

2. Diritto dell'Unione europea primario e derivato

L'**adesione dell'Austria all'Unione europea** avvenuta il 1° gennaio 1995 ha comportato una revisione globale della Costituzione federale austriaca. Dall'epoca dell'adesione, l'ordinamento giuridico fondamentale austriaco è basato non solo sul diritto costituzionale austriaco, ma anche sul diritto dell'Unione europea (**dualismo costituzionale**). Secondo l'opinione dominante, mentre **il diritto dell'Unione europea prevale sul diritto interno** e sul diritto costituzionale federale semplice, i principi fondamentali della Costituzione federale continuano a occupare una posizione gerarchicamente superiore.

3. Diritto costituzionale federale "semplice"

Il diritto costituzionale stabilisce le "regole del gioco" dell'azione politica, in quanto specifica:

- il processo legislativo;
- lo status degli organi supremi dello Stato;
- il rapporto tra il governo federale e i Länder in materia di legislazione ed esecuzione;
- il controllo dell'attività governativa da parte degli organi giurisdizionali di diritto pubblico.

4. Legislazione federale

Il principio costituzionale fondamentale dello Stato di diritto vincola l'intera attività esecutiva (amministrazione e giurisdizione) alla legge. La Costituzione federale ripartisce i poteri legislativi tra il governo federale e i Länder.

5. Regolamenti

I regolamenti sono **atti normativi generali emanati da autorità amministrative** e diretti ai soggetti di diritto. Per l'emanazione di regolamenti di esecuzione aventi finalità di precisazione di norme generali, per lo più di leggi, esiste un'autorizzazione generale di diritto costituzionale. I regolamenti che modificano o integrano una legge necessitano di un'autorizzazione costituzionale espressa.

6. Ordinanze

Le ordinanze sono principalmente atti amministrativi di esecuzione del diritto e sono dirette a uno o più soggetti singolarmente specificati.

Quadro istituzionale

Istituzioni preposte all'adozione degli atti normativi

Conformemente alla ripartizione di poteri stabilita dal diritto costituzionale federale tra il governo federale e i Länder, diversi organi sono coinvolti nel processo legislativo.

Il **Consiglio nazionale (Nationalrat)** esercita, per lo più in collaborazione con il **Consiglio federale (Bundesrat)**, il potere legislativo federale. I 183 deputati del Consiglio nazionale sono eletti direttamente dal popolo, mentre il Consiglio federale, al quale di norma spetta solo il diritto di opposizione, è eletto dalle diete provinciali.

Il potere legislativo dei Länder viene esercitato dalle diete provinciali.

Processo legislativo

Le proposte di legge federale pervengono al Consiglio nazionale sotto forma di:

- proposte dei suoi membri (proposte di iniziativa);
- disegni di legge del governo federale (disegni di legge governativi);
- proposte del Consiglio federale.

Inoltre, è presentata all'attenzione del Consiglio nazionale ogni proposta avanzata da 100 000 elettori o da un sesto degli elettori di tre Länder (petizione popolare).

Nella prassi politica, i **disegni di legge del governo federale** svolgono il ruolo più importante. La loro adozione richiede l'unanimità dei voti del governo federale (nel Consiglio dei ministri). L'adozione da parte del governo federale è preceduta dalla pubblicazione del progetto di legge, proposto dal ministro federale competente, da parte di altri organi (Länder federali, gruppi di interesse).

I disegni di legge adottati dal Consiglio nazionale devono essere approvati dal Consiglio federale (le leggi finanziarie federali non richiedono un iter particolare nel Consiglio federale, essendo di competenza esclusiva del Consiglio nazionale), successivamente devono essere presentati per la **promulgazione** da parte del Cancelliere federale al Presidente federale.

Il Consiglio nazionale o la maggioranza dei suoi membri può decidere che un disegno di legge già votato dal Consiglio nazionale debba essere approvato mediante **referendum popolare** prima di poter essere promulgato. Deve inoltre essere sottoposta a referendum popolare qualsiasi revisione generale della Costituzione federale.

Il Presidente federale attesta con la sua firma che l'adozione delle leggi federali è avvenuta in conformità alla Costituzione. La **promulgazione** è controfirmata dal Cancelliere federale.

Una volta promulgate, le leggi federali sono pubblicate dal Cancelliere federale nella Gazzetta ufficiale federale. Salvo una legge federale non disponga espressamente altrimenti (effetto retroattivo o vacatio legis), essa **entra in vigore** il giorno successivo alla data di pubblicazione e distribuzione del numero della Gazzetta ufficiale federale contenente la pubblicazione stessa.

Una legge può essere abrogata espressamente (deroga formale) oppure tramite l'adozione di una legge federale che disciplina ex novo una materia oggetto di legge federale il cui contenuto è contrario a quello della norma precedente (deroga materiale - lex posterior derogat legi priori). Inoltre, le norme speciali prevalgono su quelle generali (lex specialis derogat legi generali). Infine, una disposizione di legge può determinare essa stessa la propria efficacia temporale.

Banche dati giuridiche

Messo a disposizione dal **ministero federale del Digitale e dell'economia** (*Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort*), il [Sistema informativo giuridico della Repubblica d'Austria](#) (RIS) fornisce accesso online alla legislazione austriaca.

L'accesso alla banca dati è gratuito?

L'accesso al [Sistema informativo giuridico della Repubblica d'Austria](#) è gratuito.

Breve descrizione del contenuto

Il **Sistema informativo giuridico della Repubblica d'Austria** fornisce informazioni in merito a:

Diritto federale

1. Diritto federale (versione consolidata)
2. Versione ufficiale della gazzetta ufficiale della Repubblica federale d'Austria dal 2004
3. Gazzetta ufficiale della Repubblica federale d'Austria per il periodo 1945-2003;
4. Gazzette ufficiali (*Reichs-, Staats- und Bundesgesetzblatt*) per il periodo 1848-1940
5. Raccolta di leggi e regolamenti per il periodo 1740-1848 (esterna)
6. Gazzetta ufficiale (*Reichsgesetzblatt*) per il periodo 1919-1945 (esterna)
7. Disegni di legge (*Begutachtungsentwürfe*)
8. Disegni di legge del governo (*Regierungsvorlagen*)

Diritto dei Länder

1. Diritto dei Länder (versione consolidata)
2. Gazzette ufficiali dei Länder (*Landesgesetzblätter*) (versioni ufficiali e non ufficiali) (vari periodi di tempo)

Diritto comunale - Disposizioni di legge selezionate dei comuni dei seguenti Länder:

1. Carinzia (tutti i comuni)
2. Bassa Austria

3. Alta Austria
4. Salisburgo
5. Stiria
6. Vienna

Giurisprudenza

1. Corte costituzionale (*Verfassungsgerichtshof, VfGH*)
2. Corte suprema amministrativa *Verwaltungsgerichtshof, VwGH*)
3. Elenco delle norme *Normenliste* della Corte suprema amministrativa
4. Sentenze della Corte suprema (*Oberster Gerichtshof*), dei tribunali regionali superiori (*Oberlandsgerichte*), dei tribunali regionali (*Landesgerichte*), dei tribunali distrettuali (*Bezirksgerichte*) e della Corte suprema per i brevetti e i marchi (*Oberste Patent- und Markensenat*), e sentenze straniere (*ausländische Entscheidungen, AUSL*)
5. Corte amministrativa federale (*Bundesverwaltungsgericht*)
6. Tribunali amministrativi regionali *Landesverwaltungsgerichte*)
7. Tribunale federale delle finanze (*Bundesfinanzgericht*) (esterno)
8. Autorità per la protezione dei dati (prima del 2014: commissione per la protezione dei dati)
9. Commissioni disciplinari, commissione disciplinare superiore, commissione di appello (*Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission, Berufungskommission*)
10. Autorità di controllo per le rappresentanze dei lavoratori (*Personalvertretungsaufsichtsbehörde*); prima del 2014 commissione di controllo per la rappresentanza del personale (*Personalvertretungs-Aufsichtskommission*)
11. Commissioni per la parità di trattamento (*Gleichbehandlungskommissionen*) dal 2014
12. Commissioni per la parità di trattamento (*Gleichbehandlungskommissionen*) dal 2008 (esterne)
13. Documentazione tributaria, commissione tributaria indipendente (*unabhängiger Finanzsenat*) (esterno)
14. Tribunali amministrativi indipendenti (*unabhängige Verwaltungssenate*) – sentenze selezionate dal 1991 al 2013
15. Corte in materia di asilo (*Asylgerichtshof*) – dal luglio 2008 al 2013
16. Sezione federale indipendente in materia di asilo (*Unabhängiger Bundesasylsenat*) – sentenze selezionate dal 1998 a fine giugno 2008
17. Sezione in materia ambientale (*Umweltsenat*) – sentenze selezionate dal 1994 al 2013
18. Autorità federale per le comunicazioni (*Bundeskommunikationssenat*) – sentenze selezionate dal 2001 al 2013
19. Autorità di controllo degli appalti *Vergabekontrollbehörden*) – sentenze selezionate fino al 2013
20. Sentenze della Corte suprema e della Corte di cassazione in materia civile e penale (1885-1897) (esterne)
21. Raccolta delle sentenze della Corte dell'impero (*Reichsgericht*) 1869-1918 (esterna)
22. Raccolta delle sentenze della Corte costituzionale austriaca (*Verfassungsgerichtshof*) per il periodo 1919-1979 (esterna)
23. Raccolta delle sentenze della Corte costituzionale austriaca (*Verfassungsgerichtshof*) per il periodo 1876-1934 (esterna)

Altre pubblicazioni

1. Regolamenti d'esame per maestri artigiani ed esami di competenza professionale ai sensi del codice delle attività lucrative indipendenti (*Gewerbeordnung*)
2. Disposizioni ufficiali del sistema di assicurazione sociale – versione autentica dal 2002
3. Piani strutturali per il settore sanitario (*ÖSG, RSG*)
4. Bollettini ufficiali in materia veterinaria (*OVB*) dal 15 settembre 2004

Decreti (*Erlässe*)

1. Decreti dei ministeri federali
2. Direttive e Decreti del ministero federale delle Finanze (esterne)

3. Decreti del ministero federale del Lavoro, degli affari sociali, della salute e della tutela dei consumatori (*Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz*) in materia di assicurazioni sociali (esterne)

Leggi austriache

Il testo di alcune leggi austriache è disponibile anche in lingua inglese.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del [Sistema informativo giuridico della Repubblica d'Austria](#).

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Ultimo aggiornamento: 17/07/2020